



Collegio di Garanzia dello Sport  
Prima Sezione

Prot. n. 00564/2021

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 4/2021, presentato, in data 11 gennaio 2021, dalla ASD Idea Bridge Torino nei confronti della ASD Bridge Reggio Emilia, della Federazione Italiana Gioco Bridge (FIGB), della Procura Federale della FIGB e, ove occorra, della Corte di Appello Federale della FIGB, avverso la sentenza n. 1/2021, prot. CSA 2/2020, della Corte di Appello Federale, in funzione di Corte Sportiva di Appello della FIGB, emessa in data 3 gennaio 2021 e pubblicata in pari data, con la quale è stata disposta la inammissibilità e improcedibilità del reclamo della suddetta ricorrente avverso la sentenza n. 8/2020 del Giudice Sportivo Nazionale della FIGB, emessa in data 4 novembre 2020 e pubblicata in pari data, ed è stata dichiarata la nullità di quest'ultima decisione del GSN, che aveva disposto la non omologazione del risultato stabilito dalla FIGB in merito al risultato della finale del Campionato italiano societario squadre Ladies 2020.

Rilevata la competenza di questo Organo e applicando in via analogica il 2° comma dell'art. 101 cpc, assegna alle Parti il termine di 30 giorni per il deposito in Segreteria di memorie contenenti osservazioni in merito.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 28 aprile 2021.

IL PRESIDENTE  
F.to Mario Sanino

IL RELATORE  
F.to Cesare San Mauro

Depositato in Roma in data 28 aprile 2021.

PER IL SEGRETARIO  
F.to Gabriele Murabito